

Numero 22000 del Repertorio

Numero 16804 della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè, il giorno sei del mese di marzo, alle ore 21 (ventuno) in Santhià, nei locali al piano interrato a disposizione della "PRO LOCO SANTHIA" in Via Adua numero 7, avanti me dottor Andrea Dragone, Notaio alla residenza di Santhià iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, è presente:

- PISTONO Fabrizio nato a Santhià il giorno 18 maggio 1957, residente a San Germano Vercellese, Via Casa Sparsa Zuccarello numero 35.

Detto comparente, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarando di agire nella sua qualità di Presidente della "PRO LOCO SANTHIA" con sede in Santhià, Via Ospedale numero 11, codice fiscale 84501950020, associazione riconosciuta con Decreto Ministeriale numero 42352/2582 del 22 marzo 1963, mi dichiara che è stata convocata per oggi, in questi ora e luogo in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione nuovo Statuto Pro Loco Santhià per adeguamento ai sensi del Decreto Legislativo. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni ("Codice del Terzo Settore")

2. Variazione sede Sociale.

3. Approvazione regolamenti: Regolamento per l'elezione degli Organi Sociali e Regolamento del Tesseramento.

Mi chiede quindi di fungere da segretario per la redazione del verbale della

seduta; aderendo alla richiesta io Notaio dò atto che l'assemblea si svolge come segue.

A' sensi dell'articolo 7 dello Statuto Sociale assume la presidenza il componente che accerta e constata:

1) che l'assemblea è stata convocata nei termini e con le modalità previsti dallo Statuto in data 28 gennaio 2023;

2) che sono presenti avendone egli stesso accertato l'identità e la legittimazione:

- i componenti del Consiglio Direttivo Fabrizio Pistono qui comparso, Francesco Tarasco nato a Cervignano il 14 aprile 1958, Giuseppe Bellossi nato a Santhià il 26 giugno 1950, Giancarlo Berri nato a Santhià il 25 aprile 1949, Renato Bor nato a Santhià il 4 novembre 1963, Massimiliano Corradini nato a Gattinara il 14 agosto 1974, mentre ha giustificato la propria assenza Mario Matto nato a Vercelli l'1 aprile 1965;

- i revisori Gaetano Cascina nato a Santhià il 5 dicembre 1961, Luca Francesco nato a Torino il 6 agosto 1966 mentre ha giustificato la propria assenza il revisore Giorgio Guarena nato a Torino il 2 maggio 1947;

- i soci risultanti dall'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

2) che tutti i presenti dichiarano di essere pienamente informati di quanto all'ordine del giorno e non si oppongono alla trattazione dello stesso;

3) che l'assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente nel prendere la parola informa i presenti come alla luce delle disposizioni

ni legislative relative al Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo

3 luglio 2017 n. 117, sia necessario per l'Associazione procedere ad approva-

re le modifiche statutarie, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo

Settore (RUNTS) e al fine di mantenere la qualifica di Associazione di pro-

mozione sociale. In particolare, il presidente relaziona sulle disposizioni legi-

slative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la

modifica dello Statuto e l'integrazione della denominazione per assumere la

qualifica di APS del Terzo settore.

A tal fine, rileva che da parte dell'UNPLI APS, quale ente dotato della quali-

fica di Rete associativa del Terzo settore in via transitoria, è stato predisposto

il modello di Statuto tipo, conforme alle disposizioni del CTS, il quale come

tale si propone di approvare nel suo testo che si allega al presente verbale sot-

to la lettera "B".

Il Presidente, altresì, sottolinea che la proposta di Statuto tipo, posta oggi al-

l'attenzione degli associati, è frutto di un'attenta analisi e di un incessante la-

vorio di condivisione e, pertanto, invita l'Assemblea ad approvarne il testo.

Il Presidente propone all'Assemblea di procedere all'approvazione del testo

di Statuto della "PRO LOCO SANTHIA' APS" dandolo per letto globalmen-

te, in quanto lo stesso è stato inviato a tutti e tutti hanno avuto modo di appro-

fondirne gli aspetti e di proporre eventuali osservazioni.

Il Presidente propone altresì di trasferire la sede legale da Via Ospedale nume-

ro 11 a Via De Rege Como numero 7.

Il Presidente propone infine di approvare i regolamenti per l'elezione degli or-

gani sociali e di tesseramento che si allegano al presente verbale sotto le lette-

re "C" e "D": di detti regolamenti non viene data lettura in quanto messi pri-

ma d'ora a disposizione degli associati e degli organi dell'associazione.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare in merito a quanto proposto.

L'Assemblea procede alla votazione della suddetta proposta con voto palese per appello nominale che ottiene il seguente scrutinio:

Voti favorevoli: 20 (venti)

Voti contrari: 0 (zero)

Astenuti: 0 (zero)

L'Assemblea all'unanimità delibera di dare per approvate senza riserve le proposte del Presidente e conseguentemente delibera:

I

di approvare le modifiche contenute nella bozza del testo di Statuto dell'Associazione Turistica "PRO LOCO SANTHIA' APS" oggi all'esame dell'assemblea degli associati;

II

di adottare il nuovo testo di Statuto dell'Associazione Turistica "PRO LOCO SANTHIA' APS" allegato al presente verbale sotto la lettera "B", perfettamente aderente alle disposizioni del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;

III

di trasferire la sede legale da Via Ospedale 11 a Via De Rege Como numero 7 ferma restando la sede in Santhià;


IV

di approvare i regolamenti come sopra allegati sotto le lettere "C" e "D";

V

	di dare mandato al Presidente di procedere a tutti gli adempimenti connessi al-	
	la modifica dello Statuto e alle conseguenti comunicazioni nei confronti del	
	RUNTS, anche per il tramite della rete associativa UNPLI APS.	
	L'assemblea autorizza infine il Presidente ad apportare al presente verbale ed	
	unito statuto quelle modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per	
	la pubblicazione dello stesso nei pubblici registri.	
	Non essendovi altro su cui deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il	
	Presidente toglie la seduta alle ore 21,08 (ventuno e otto minuti).	
	Le spese del presente verbale sono a carico dell'associazione.	
	Ai fini della registrazione, essendo l'Associazione Turistica "PRO LOCO	
	SANTHIA' dotata della qualifica di APS in qualità di organizzazione territo-	
	riale dell'UNPLI APS, già iscritta al registro Nazionale delle APS (ai sensi	
	dell'art. 7 della L. 383/2000), con Decreto nr. 49 del 4/05/2017 si chiede l'ap-	
	plicazione del regime di esenzione ai fini dell'imposta di bollo e registro ai	
	sensi degli artt. 82, comma 3 (in quanto modifica statutaria volta all'adegua-	
	mento a modifiche e integrazioni normative) e 5 e 104, comma 1 del D.lgs. n.	
	117/2017.	
	Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.	
	Del che ho redatto il presente verbale e l'ho letto al comparente che con me	
	Notaio lo sottoscrive alle ore 21,26 (ventuno e ventisei minuti).	
	Scritto da me Notaio e da persone di mia fiducia su cinque pagine intere e	
	quanto fin qui della sesta di due fogli .	
	In originale firmato:	
	Fabrizio Pistono	
	Andrea Dragone Notaio	

A	B	C	D	E	F	G
1 N°	Socio	Nato il	a	Presente in Proprio	Delega a	Firma
2	1 BELLOSI GIUSEPPE	26/06/1950	SANTHIA'	X		
3	2 BERRI GIANCARLO	25/04/1949	SANTHIA'	X		
4	3 BOR RENATO	04/11/1963	SANTHIA'	X		
5	4 CAPRIOGLIO ALESSANDRO	16/01/1972	TORINO	X		
6	5 CORRADINI MASSIMILIANO	14/08/1974	GATTINARA	X		




 FABRIZIO PRISTONO

	A	B	C	D	E	F	G
1	N°	Socio	Nato il	a	Presente in Proprio	Delega a	Firma
7	6	CASCINA GAETANO	05/12/1961	SANTHIA'	X		
8	7	CRESTA ENNIO	27/02/1942	SAGRADO	X		
9	8	FRANCESIO LUCA	06/08/1966	TORINO	X		
10	9	FRAUDATARIO PASQUALINA	21/04/1969	VERCELLI	X		
11	10	GALLO FABRIZIO	12/08/1962	SANTHIA'		BEDDI GIANCAIO	

A	B	C	D	E	F	G
1 N°	Socio	Nato il	a	Presente in Proprio	Delega a	Firma
12	11 GUARENA GIORGIO	02/05/1947	TORINO		CORBADINI MASSIMILIANO	
13	12 LEO ROBERTO	20/06/1955	SANLURI	X		
14	13 LUPANO GIOVANNI	15/11/1949	VERCELLI	X		
15	14 MATTO MARIO	01/04/1965	VERCELLI		CAPRIOGGIO ALESSANDRO	
16	15 PISTONO FABRIZIO	18/05/1957	SANTHIA'	X		

A	B	C	D	E	F	G
1 N°	Socio	Nato il	a	Presente in Proprio	Delega a	Firma
16	PUGNO P. GIUSEPPE	13/12/1955	BALOCCHO		PISTONO FABRIZIO	
17	RUFFILLI PRIMO	18/11/1935	SANTHIA'	X		
18	TARASCO FRANCESCO	14/04/1958	CERVIGNANO	X		
19	ZACCHEDDU MASSIMO	22/12/1966	SANTHIA'		BERRI GIANGARLO	
20	ZANELLA GINO	02/08/1942	SANTHIA'		PISTONO FABRIZIO	



Andrea Di Giuseppe

Fabrizio Pistono

STATUTO

Pro Loco Associazione Turistica Pro Loco di Santhià – APS

Allegato B

ART. 1

Denominazione, sede e durata

- 1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito “Codice del Terzo Settore”) è costituita un’associazione non riconosciuta, con iscrizione all’albo delle associazioni turistiche pro loco tramite riconoscimento ministeriale n. 42352/2582 del 22.03.1963, con iscrizione al Registro Nazionale della Associazione di Promozione Sociale tramite Decreto Direttoriale N° 49 del 04/05/2017 al N° 21 come articolazione territoriale UNPLI con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di “Associazione Turistica Pro Loco di Santhià APS” (di seguito anche solo “Associazione” o “Pro Loco”).
- 1.2 L’associazione costituita il 16 del mese di Aprile dell’anno 1969 con atto notarile in Notaio Bologna, Repertorio n. 22176, Raccolta n. 9007, ha sede legale nel Comune di Santhià, Via De Rege Como, n. 7, Codice Fiscale 84501950020 ed ha durata illimitata.
- 1.3 Il trasferimento dell’indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.4 La Pro Loco aderisce all’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia APS (di seguito UNPLI APS), per il tramite del Comitato Regionale di competenza, di cui rispetta gli Statuti nella loro interezza, riconoscendone la natura vincolante.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

- 2.1 La Pro Loco opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico del Comune di Santhià e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio.
- 2.2 L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);
 - b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Settore);
 - c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);

- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);
- f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);
- g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);
- h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore);
- i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del Codice del Terzo Settore);
- l) creazione di sezioni della Pro Loco, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, per specifici settori di competenza; per questo scopo il Consiglio Direttivo può nominare una commissione di lavoro della quale faranno parte, oltre al Presidente e al Segretario di diritto, un numero di Soci da un minimo di tre a un massimo di undici, che lavoreranno in stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo, dal quale prenderanno direttive vincolanti. Risultano esistenti, per ratifica avvenuta con lo statuto approvato il 21 novembre 2016, la sezione Storica "Antica Società Fagiuoloasca" e la sezione "Galleria Civica di Arte Contemporanea", che fino alla ratifica sopra indicata esistevano per usi e consuetudine e per tradizione.

2.3 In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, la Pro Loco si propone di:

- a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
- b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni ed eventi di rievocazione storica ai fini della conservazione, della promozione e della valorizzazione della memoria storica, manifestazioni folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile;
- b.1) realizzare e promuovere la manifestazione di particolare interesse storico, artistico e culturale, legata agli usi e alle tradizioni della comunità locale e meglio identificata come "Carnevale Storico di Santhià" tramite la sezione della Pro Loco denominata "Antica Società Fagiuoloasca", che ancora oggi organizza il Carnevale, come avviene (in forme e con nomi diversi) da tempi immemorabili. Del resto documenti rinvenuti presso l'archivio comunale attestano che già nei primi anni del Trecento a Santhià esisteva un'associazione giovanile laica (l'Abadia) che si occupava di organizzare balli e festeggiamenti in occasione del Carnevale. In tali scritti si fa riferimento al Carnevale santhiatese come a un

Federico Piffonà

Federico Piffonà

avvenimento le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Documentata la prova di un "richiamo" (con relativa multa), indirizzato ai giovani dell'Abadia di Santhià, che vennero condannati, nel 1430, a pagare 25 soldi per aver condotto in chiesa "con la massima solennità, un asino ricoperto con abiti sacerdotali". L'abitudine che qui viene descritta risaliva a tempi anteriori e veniva tollerata. Con l'avvento del Ducato sabauda e degli Statuti cittadini, vennero introdotti vincoli per attenuare gli eccessi del "rovesciamento delle abitudini" tipico del periodo di Carnevale. Si ricorda questa circostanza come esempio del fatto che a Santhià il Carnevale, con le sue tradizioni e i suoi eccessi, era già allora un'abitudine consolidata. Del resto, su un documento del 1893, in possesso della Pro Loco, si legge che quell'anno si festeggiava l'ottavo centenario dell'Antica Società Fagiulesca, il che permetterebbe di retrodatarne l'esistenza ad almeno il 1093;

b.2) realizzare, conservare e partecipare alla manifestazione di particolare interesse storico, artistico e culturale, legata agli usi e alle tradizioni della comunità locale, meglio identificata come "Galleria Civica di Arte Contemporanea della Città di Santhià", tramite la sezione della Pro Loco "Galleria Civica di Arte Contemporanea". La Galleria nasce nel 1964, con la prima edizione della Mostra Estemporanea di pittura "Santhià Vecchia e Nuova", che la Pro Loco cittadina ha organizzato in data 25-26 aprile 1964. Questa prima edizione si configura come concorso regionale ma, già nel 1965, diventa Mostra a carattere Nazionale e viene inserita tra le manifestazioni del calendario ufficiale dello Stato, con prestigiosi premi di rappresentanza delle massime cariche istituzionali. Il patrimonio attuale della Galleria di Arte Contemporanea ammonta a 430 opere.

Le opere classificate ai primi posti della Mostra di pittura sono state acquisite dall'ente organizzatore, Pro Loco di Santhià, per prassi e consuetudine consolidata e come espressamente indicato nel bando e relativo regolamento della Settima Mostra Nazionale di Pittura Estemporanea "Santhià Vecchia e Nuova", tenutasi dal 19 aprile al 31 maggio 1970, Mostra compresa nel calendario dello Stato, autorizzata con Decreto Ministeriale Industria e Commercio del 14 novembre 1969. Nel 1972, con la nona edizione, la Mostra assume la denominazione di Mostra Nazionale di pittura contemporanea "Santhià" e viene compresa nel calendario delle Manifestazioni Ufficiali dello Stato, autorizzata con Decreto Ministeriale Industria e Commercio del 20 novembre 1971.

La sezione della Pro Loco denominata "Galleria Civica di Arte Contemporanea" ha come finalità primarie la conservazione e la valorizzazione delle opere costituenti la Galleria Civica di Arte Contemporanea e persegue tale scopo attenendosi alle norme vigenti in materia di beni culturali. Le esposizioni delle opere incluse nel patrimonio della Galleria, siano esse temporanee o permanenti, saranno organizzate seguendo come linee guida gli Atti di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (D. Lgs. n. 112/98 art. 150 comma 6);

- c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
 - c.1) curare, promuovere e sviluppare il percorso della Via Francigena (itinerario di Sigerico e percorsi collegati) nonché di altri percorsi storici locali (Cammino di Oropa, Via Borromea ecc.), anche in collaborazione con altre associazioni;
- d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali di valenza turistica svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;

- f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
- g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia;
- h) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio e la cultura del medesimo, anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate;
- i) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali;
- j) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie.

2.4 Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

2.5 La Pro Loco, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

2.6 L'Associazione può svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati, nel rispetto della disciplina di cui al decreto 4 aprile 2001, n. 235 e successive modifiche e integrazioni.

2.7 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

3.1 I soci dell'Associazione si distinguono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Benemeriti.

3.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

3.3 Sono Soci Sostenitori coloro che erogano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale.

3.4 Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

- 3.5 I Soci Benemeriti possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.
- 3.6 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
- 3.7 Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 3.8 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso;
 - b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- 3.9 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.
- 3.10 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte secondo le modalità contenute nell'apposito regolamento.
- 3.11 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
- 3.12 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 3.13 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o, laddove previsto, il Collegio dei Probiviri. In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea o il Collegio dei Probiviri, ove istituito, delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
- 3.14 Lo status di associato è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- 3.15 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4

Diritti ed obblighi degli associati

4.1 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività associativa e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci;
 - ricevere le pubblicazioni della Pro Loco.
- 4.2 Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
- 4.3 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.
- 4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

- 5.1 La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.
- 5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché dello Statuto e dei Regolamenti interni dell'UNPLI - APS, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La proposta di deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all'associato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea, che dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile. Nelle ipotesi infra indicate l'associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.
- 5.3 L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due anni può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.
- 5.4 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.
- 5.5 L'associato può sempre recedere dall'Associazione.
- 5.6 Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà all'annotazione del recesso nel Libro dei soci.
- 5.7 I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
- 5.8 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

- 6.1 Sono organi della Pro Loco:
- l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente il Vice Presidente;
 - l'Organo di Controllo, ove istituito;
 - il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

- il Collegio dei Proviviri, ove istituito;
- il Presidente Onorario, ove istituito.

ART. 7

Assemblea

- 7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.
- 7.2 Ciascun associato ha un voto.
- 7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nell'Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.
- 7.4 L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. La convocazione è comunicata contestualmente e nel termine di 10 giorni prima della data di svolgimento agli Organi delle Articolazioni Periferiche territorialmente competenti per permettere l'invio di un proprio rappresentante.
- 7.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona eletta Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
- 7.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
- 7.7 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
- 7.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze:
- dopo averne fissato il numero, elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Proviviri del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove previsto e laddove obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2.5 del presente Statuto;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.

7.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.

7.10 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

7.11 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale; eventuali copie saranno a debito del socio richiedente.

7.12 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

7.13 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

7.14 È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell'Assemblea, si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 8

Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

8.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

8.3 Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
- proporre le eventuali attività diverse e attestarne la secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale;
- approvare il documento di previsione e programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

- deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;
 - costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 8.4 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.
- 8.5 L'Assemblea elegge, secondo le modalità stabilite dal regolamento relativo alle elezioni degli organi sociali, tra i Soci, i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
- 8.6 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 7 membri e massimo di 11 membri, che è tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti.
- 8.7 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 8.8 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
- 8.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è ammessa la convocazione sino a 24 ore prima della data della riunione.
- 8.10 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata decadono dalla carica.
- 8.11 In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 8.12 Il Consiglio direttivo decade laddove, per morte, recesso o dimissioni, la composizione complessiva del Consiglio stesso sia inferiore alla metà più uno del totale dei componenti. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente uscente o dal Vice Presidente, provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro due mesi.
- 8.13 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 8.14 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.

- 8.15 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento. È altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso.
- 8.16 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

Presidente – Vice Presidente

- 9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato.
- 9.3 È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.
- 9.4 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.
- 9.5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- 9.6 Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
- 9.7 Il Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
- 9.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune o suo Delegato o altre autorità ed esperti.

ART. 10

Segretario e Tesoriere

- 10.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.
- 10.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
- 10.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco.
- 10.4 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.
- 10.5 È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.

ART. 11

Organo di controllo

- 11.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore, viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico, secondo le modalità stabilite dal regolamento relativo alle elezioni degli organi sociali.
- 11.2 L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
- 11.3 L'organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- 11.4 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 11.5 L'Organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
- 11.6 L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

ART. 12

Revisione legale dei conti

- 12.1 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, secondo le modalità stabilite dal regolamento relativo alle elezioni degli organi sociali.
- 12.2 L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- 12.3 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

Collegio dei Proviviri

- 13.1 Il Collegio dei Proviviri, se istituito, è composto di tre membri, scelti tra i soci della Pro Loco, eletti a votazione segreta dall'Assemblea degli associati, secondo le modalità stabilite dal regolamento relativo alle elezioni degli organi sociali. Il collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.
- 13.2 I Proviviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra gli associati, oltre che intervenire in tutte le ulteriori ipotesi previste dal presente Statuto.

13.3I Provirii durano in carica 4 anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. I componenti sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi.

ART. 14

Presidente Onorario

14.1 Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco.

14.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 15

Patrimonio e risorse economiche

15.1 Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

15.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

15.3 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a) quote e contributi dei Soci e di privati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) finanziamenti del Fondo sociale europeo ed altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività della Pro Loco;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- f) entrate derivanti da raccolta fondi; l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente;
- g) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;
- h) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

15.4 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.

15.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 16

Bilancio di esercizio

16.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

- 16.2 Esso è predisposto dal Tesoriere, sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
- 16.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
- 16.4 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.
- 16.5 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso devono essere affissi presso la sede sociale.
- 16.6 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 17

Libri sociali

- 17.1 L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- 17.2 Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.

ART.18

Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

- 18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o il legale rappresentante della rete associativa UNPLI - APS cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
- 18.2 Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

ART. 19

Volontari

- 19.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- 19.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 19.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- 19.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 19.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
- 19.6 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 20

Logo dell'Associazione

Il logo della Pro Loco di Santhià è rappresentato dalla vecchia piantina di Santhià (tratta dal *Theatrum Statuum Sabaudie*, del 1682), di colore grigio, a fianco della quale compare, in piccolo, la scritta "ASSOCIAZIONE TURISTICA", di colore grigio e, sotto, la scritta "PROLOCO", di colore grigio e "SANTHIA", di colore fucsia.



ART. 21

Lavoratori

- 21.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
- 21.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 22

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

- 22.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

22.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23

Disposizioni transitorie


23.1 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di promozione sociale", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. L'art 8.4 prevede che il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati: l'attuale Consiglio Direttivo eletto nell'Assemblea del 18/11/2019 resta in carica fino alla sua naturale scadenza.

ART. 24

Rinvio

24.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.

Fulvio Pirtona



Regolamento per l'elezione degli Organi Sociali

"ALLEGATO C" allo Statuto dell'associazione denominata
"Associazione Turistica Pro Loco di Santhià"

Il presente "Regolamento" costituisce parte integrante dello Statuto della **"Associazione Turistica Pro Loco di Santhià APS"**.

NORME GENERALI

Art. 1 - Il regolamento ha lo scopo di disciplinare le norme per lo svolgimento delle elezioni dei seguenti organi:

- Consiglio Direttivo.
- Organo di controllo.
- Incaricato della revisione legale dei conti.
- Collegio dei Probiviri.

Art. 2 - Possono essere eletti dall'Assemblea a comporre il Consiglio Direttivo, tutti i Soci in regola con il tesseramento dell'anno in cui si svolge l'Assemblea e che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro associati, rispetto al giorno fissato per la celebrazione dell'Assemblea, e ai quali si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Art. 3 - L'Assemblea Ordinaria elettiva elegge, con votazione segreta, il Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo, l'incaricato della Revisione legale dei conti e il Collegio dei Probiviri.

NON sono valide le votazioni palesi.

Non possono candidarsi e non sono eleggibili:

- a) i soci che hanno liti pendenti con la Pro Loco;
- b) il socio che per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente della Pro Loco è stato dichiarato responsabile verso la stessa e non abbia ancora regolarizzato la sua posizione;
- c) i soci che abbiano compiuto palesi e riconosciuti atti di ostilità e di boicottaggio verso le attività programmate e svolte dalla Pro Loco.

Art. 4 - L'Assemblea ordinaria elettiva viene indetta, con un preavviso almeno di un mese prima della scadenza, dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio, che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci in regola con il tesseramento dell'anno in corso durante il quale si svolge l'elezione e che sono in regola con il versamento della quota corrente, avvenuto almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la celebrazione

Regolamento per l'elezione degli Organi Sociali

dell'Assemblea. Nel caso di convocazione di Assemblea ordinaria elettiva a seguito delle dimissioni della maggioranza dei Consiglieri che compongono il Consiglio Direttivo, tale convocazione andrà fatta dal Presidente o dal Vice Presidente nel termine massimo di due mesi dal verificarsi della vacanza.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria elettiva deve essere consegnata a mano o a mezzo posta ordinaria o posta elettronica ordinaria; la spedizione può essere sostituita con modalità idonee a portarle a conoscenza dei Soci (esempio: affissione nella sede della pro loco e/o in pubblica bacheca, via e-mail, in esercizi pubblici del Comune, ecc.).

Analoga comunicazione deve essere trasmessa per conoscenza ai componenti i collegi dell'Organo di Controllo, all'Incaricato della revisione legale dei conti e al Collegio dei Probiviri.

Nella comunicazione sarà indicato il luogo, la data e l'ora di convocazione (sia in prima sia in seconda convocazione), l'ordine del giorno, nonché le principali norme per le candidature e le votazioni (in forma riassuntiva e sintetica).

CANDIDATURE

Art. 5 - Dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 4, ed entro le ore 20.00 del decimo giorno antecedente le votazioni, tutti i soci aventi diritto (vedi art. 2) possono presentare la loro candidatura, esprimendo per iscritto con e-mail o fax al Presidente o all'ufficio di segreteria, la loro disponibilità a fare parte del **Consiglio Direttivo**, dell'**Organo di controllo** (purchè presenti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile), del **Soggetto incaricato della revisione legale dei conti** (che deve essere un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), del **Collegio dei Probiviri**.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo esamina le candidature pervenute, ne verifica la regolarità e ammissibilità e compila la lista dei candidati in stretto ordine alfabetico, da affiggere subito alla porta della Sede.

Non vi è limite superiore per quanto riguarda la composizione delle liste.

Art. 7 - A cura del Presidente, saranno predisposte le schede di votazione in numero sufficiente. Le schede indicheranno, oltre il genere di votazione, l'elenco completo dei candidati ammessi alle elezioni in stretto ordine alfabetico e preceduti da una numerazione progressiva e da una casella. Allo stesso modo la scheda indicherà successivamente l'elenco dei candidati per la composizione:

- dell'Organo di controllo
- dell'Incaricato della revisione legale dei conti
- del Collegio dei Probiviri.

Le schede indicheranno in calce le indispensabili istruzioni per votare (artt. 13 e 14 del presente regolamento).

Regolamento per l'elezione degli Organi Sociali







SEGGIO ELETTORALE

Art. 8 - Il Seggio Elettorale è composto da una Commissione Elettorale nominata dall'Assemblea elettiva, al momento del suo insediamento. Essa è costituita da 3 (tre) Soci non candidati, che nomineranno al loro interno il Presidente di Seggio e il Segretario Verbalizzante.

Art. 9 - Al Seggio Elettorale come sopra costituito è consegnato il seguente materiale:

- n° 1 (uno) elenco alfabetico dei Soci aventi diritto di esercizio del voto;
- n° 2 (due) manifesti recanti l'elenco alfabetico dei candidati della lista e le principali disposizioni per le votazioni, da esporre nel locale del Seggio Elettorale;
- n° 1 (una) urna con sigilli da controfirmare da parte dei componenti il Seggio;
- un numero di schede (in relazione ai Soci aventi diritto di voto per comporre il Consiglio Direttivo), compilate come indicato al precedente art. 8 e da controfirmare da parte del Presidente del Seggio e da uno scrutatore;
- un luogo che consenta la segretezza del voto;
- matite e materiale di cancelleria, necessario per lo svolgimento delle votazioni.

OPERAZIONI DI VOTO

Art. 10 - Le operazioni di voto si terranno in tempi stabiliti di volta in volta, dall'Assemblea elettiva.

Art. 11 - Il Presidente del Seggio, o chi ne fa le veci, ammette i Soci al voto per la elezione dei Consiglieri previa loro identificazione e verifica dei requisiti, consultando l'apposito elenco ricevuto. Un componente del Seggio annota a fianco del nome del Socio votante, l'avvenuto esercizio del voto. Sono ammessi 1 (uno) voto per delega, per ogni Socio. Pertanto ogni Socio può esprimere 1 (un) voto per delega e 1 (un) voto personale per un totale di 2 (due) voti.

Art. 12 - Il Socio elettore ha diritto di esprimere sulla scheda un numero massimo di preferenze pari al numero dei soci da eleggere, barrando la casella posta al fianco dei nominativi prescelti per il Consiglio Direttivo. Allo stesso modo avviene per la nomina degli altri organi.

Art. 13 - La scheda sarà dichiarata come "Voto Nullo" se recherà indicazioni atte a riconoscere e rivelare l'identità del votante, o altri segni e scritte identificative.

SPOGLIO DELLE SCHEDE

Art. 14 - All'ora prestabilita, il Presidente dichiara chiuse le votazioni e ordina la distruzione delle schede non utilizzate. Procede quindi alla verifica della corrispondenza del numero delle schede votate con il numero dei Soci votanti, desunto dalle annotazioni poste nell'elenco degli aventi diritto al voto.

Regolamento per l'elezione degli Organi Sociali

Art. 15 - Ha inizio quindi lo spoglio delle schede votate, verificando prima la regolarità del voto espresso e quindi annunciando i nomi di tutti i candidati votati sulla stessa scheda per:

- Consiglio Direttivo
- Organo di controllo
- Incaricato della revisione legale dei conti
- Collegio dei Proviviri

Art. 16 - Gli altri due scrutatori si divideranno il compito della registrazione dei voti riportati da ciascun candidato.

DICHIARAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 17 - Al termine dello spoglio Assembleare delle schede votate, il Presidente compilerà la graduatoria secondo il numero maggiore di preferenze riportate e dichiarerà i primi eletti per:

- il Consiglio Direttivo
- l'Organo di controllo
- l'Incaricato della revisione legale dei conti
- il Collegio dei Proviviri.

A parità di voti sarà eletto il più anziano di militanza; a ulteriore parità il più anziano di età.

Art. 18 - A cura del Segretario del Seggio Elettorale, sarà redatto apposito verbale delle operazioni di voto, sottoscritto da tutti i componenti il Seggio, dal quale risulterà l'elenco, in ordine decrescente, dei voti riportati da ogni singolo candidato ed un secondo elenco dei candidati eletti. Saranno pure indicate le votazioni nulle e le schede bianche.

Art. 19 - Tutto il materiale utilizzato (schede votate, elenchi, risultati, verbale, ecc.) sarà consegnato, a cura del Presidente del Seggio, al Consigliere eletto nel Consiglio Direttivo che abbia riportato il maggior numero di voti di preferenza e che sarà quindi considerato "Consigliere Anziano".


NORME TRANSITORIE

Art. 20 - Entro 15 (quindici) giorni dalle elezioni, il "Consigliere Anziano" convocherà i nuovi eletti con avviso scritto al loro domicilio, per l'attribuzione delle cariche sociali.

Il "Consigliere Anziano" avrà cura di invitare alla stessa riunione i neo eletti degli organi di controllo, di revisione e del collegio dei proviviri.

Regolamento per l'elezione degli Organi Sociali


Fabrizio Pontano



Art. 21 - La prima riunione del neo eletto Consiglio Direttivo sarà presieduta dal "Consigliere Anziano", fino alla regolare nomina del Presidente della Pro Loco che da quel momento ne assumerà la Presidenza e ne dirigerà i lavori.

Art. 22 - Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme statutarie dell'UNPLI, alle leggi in vigore riguardanti le Pro Loco e alle norme del Codice Civile.

Fabrizio Puffano



Regolamento del tesseramento

“ALLEGATO D” allo Statuto dell’associazione denominata
“Associazione Turistica Pro Loco di Santhià”

RICHIAMATI i seguenti articoli dello Statuto:

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

I soci dell’Associazione si distinguono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Benemeriti.

3.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

3.3 Sono Soci Sostenitori coloro che erogano in via ordinaria contribuzioni volontari e aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale.

3.4 Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

3.5 I Soci Benemeriti possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.

3.6 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

3.7 Possono aderire all’associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3.8 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso;
- b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3.9 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall’esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

3.10 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte secondo le modalità contenute nell’apposito regolamento.

3.11 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3.12 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3.13 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea o, laddove previsto, il Collegio dei Probiviri. In caso di rigetto della domanda, l’Assemblea o il Collegio dei Probiviri, ove istituito, delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

3.14 Lo status di associato è a tempo indeterminato. L’ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3.15 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4

Diritti ed obblighi degli associati

4.1 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività associativa e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci;
- ricevere le pubblicazioni dell'Associazione Turistica Pro Loco di Santhià.

4.2 Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

4.3 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.

4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

5.1 La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.

5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché dello Statuto e dei Regolamenti interni dell'UNPLI – APS, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La proposta di deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea, che dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile. Nelle ipotesi infra indicate l'associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.

5.3 L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due anni può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.

5.4 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.


5.5 L'associato può sempre recedere dall'associazione.

5.6 Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.

5.7 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Regolamento del tesseramento

Fabrizio Pistone



5.8 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Al fine di attuare concretamente lo Statuto, si approva il seguente Regolamento per il tesseramento in attuazione dello Statuto:

Art. 1 – Funzioni per il Tesseramento

Tutte le funzioni relative al tesseramento (intese come raccolta adesioni, rilascio delle tessere ecc.) possono essere esercitate unicamente dal Presidente, che può avvalersi del Segretario per esplicare le funzioni amministrative, sempre previa sua indicazione. In caso di impedimento del Presidente le funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 2 – Quota associativa annuale

L'iscrizione all'associazione deve essere confermata con il pagamento della quota associativa annuale, valida per anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

La quota associativa annuale è proposta dal Consiglio direttivo all'Assemblea ordinaria in cui viene approvato il bilancio preventivo.

In assenza di deliberazione di approvazione della quota sociale entro la data sopra menzionata si considera riconfermata la quota in vigore per l'anno precedente.

Art. 3 - Domanda di iscrizione nuovi soci

L'iscrizione dei nuovi soci è subordinata alla presentazione di apposita domanda sottoscritta in originale e contenente i dati necessari alla registrazione. A tale fine deve essere usato il modello standard predisposto dalla Pro Loco, contenente i dati indispensabili, la data della richiesta e la firma in originale.

Art. 4 - Iter della domanda per i nuovi soci

A) L'aspirante socio consegna la domanda, versa la quota annuale e ottiene ricevuta della presentazione e del pagamento. La domanda dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

B) Il Presidente, viste le domande degli aspiranti nuovi soci, pone all'ordine del giorno del primo Consiglio Direttivo utile la presa d'atto delle nuove iscrizioni proponendo, nei casi previsti dallo statuto, eventuale diniego. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte secondo le modalità contenute nell'apposito regolamento.

C) L'iscrizione dei soci diventa esecutiva nella data della presa d'atto definitiva da parte del Consiglio direttivo.

Regolamento del tesseramento

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o, laddove previsto, il Collegio dei Probiviri. In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea o il Collegio dei Probiviri, ove istituito, delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

D) L'aspirante socio eventualmente non accettato ha diritto alla restituzione della quota di iscrizione.

E) Al nuovo socio viene consegnata la tessera sociale con indicazione della validità temporale.

Art. 5 - Conferma iscrizione di chi è già socio

La conferma dell'iscrizione dei soci è subordinata al versamento della quota sociale annuale. Il pagamento della quota sociale deve essere eventualmente accompagnato da comunicazione sottoscritta in originale e contenente i dati necessari alla registrazione se variati dall'ultima comunicazione. Deve essere usato il modello standard predisposto dalla Pro Loco contenente i dati indispensabili, la data della richiesta e la firma in originale.

Art. 6 - Iter della conferma dei soci

A) Il socio versa la quota annuale e ottiene ricevuta della presentazione e del pagamento.

B) Il Presidente, viste le ricevute dei versamenti, pone all'ordine del giorno del primo Consiglio Direttivo utile la presa d'atto delle conferme.

C) Al socio viene consegnata la tessera sociale convalidata dal Presidente con indicazione della validità temporale.

Art. 7 - Soci Sostenitori e Benemeriti

Sono Soci Sostenitori coloro che erogano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale.

Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

I Soci Benemeriti possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.


Art. 8 - Perdita della qualifica di Socio per morosità

L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due anni può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.

L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

Regolamento del tesseramento

Fabrizio Pittano



Copia ai sensi dell'art. 22, D. Lgs. 82/2005, su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo. Santhià, sei marzoduemilaventitrè

Ricevuta del: 09/03/2023 ora: 11:19:40

Utc: 1678357174824142

Utc_string: 2023-03-09T11:19:34.824142+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 09/03/2023

Ora invio: 11:19:34

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 22000

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 187501747

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: DRGNDR74M16L750J

Ufficio delle entrate competente:

TTZ - Ufficio Territoriale di VERCELLI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 0,00 Euro

sul c/c intestato al codice fiscale: DRGNDR74M16L750J

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 22000/16804 (del codice fiscale: DRGNDR74M16L750J)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 1162 del 09/03/2023